

**Verbale n. 02 - Assemblea straordinaria dell'associazione di volontariato animalista
"CONFIDO IN TE OGLIASTRA ONLUS ODV"**

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di agosto alle 18:00 in Lanusei, alla via Repubblica n.89 si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Confido in te Ogliastro ODV, sono presenti i signori:

- 1) Pists Barbara;
- 2) Ghironi Tiziana;
- 3) Mereu Valeria;
- 4) Usai Luana.

Oggetto dell'assemblea sono le seguenti delibere: presa d'atto nota Regione Sardegna, ingresso nuovi associati, modifiche statuto.

Il Presidente constata la presenza di tutti gli associati dell'associazione e pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita.

a) Presa d'atto nota Regione Sardegna

L'assemblea si apre con l'introduzione del primo punto all'ordine del giorno riguardante la nota presentata dalla Regione Sardegna con numero protocollo 18067 del 12/07/2019. Gli associati presenti, dopo ampia disamina da parte della presidente, prendono atto della nota RAS. In particolare la denominazione dell'associazione avrà l'acronimo ODV, gli associati saranno minimo 7 (sette). Si precisa, infine, che l'associazione è costituita ai sensi del D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e L.r. 39/93.

b) Approvazione ingresso nuovi associati

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno afferente l'ingresso dei nuovi associati al fine del raggiungimento del numero legale previsto dalla normativa di riferimento. In particolare, i nuovi associati, i quali hanno fatto richiesta d'ingresso nella compagine sociale sono le seguenti persone fisiche:

- 1 - Pinna Angela, nata a Barisardo il 27/10/1959 e residente in Tortolì alla via Sabin 2, codice fiscale PNNNGL59R67A663A;
- 2 - Pistis Fabio, nato a Lanusei il 08/03/1982 e residente in Lanusei alla via Repubblica 89, codice fiscale PSTFBA82C08E441Y;
- 3 - Cabiddu Nina, nata a Arzana il 10/02/1947 e residente in Lanusei alla via Repubblica 89, codice fiscale CBDNNI47B50A454V.

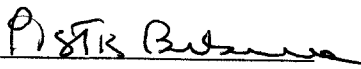
L'assemblea approva il secondo punto all'ordine del giorno all'unanimità.

c) Approvazione modifiche statuto

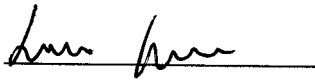
Terzo e ultimo punto all'ordine del giorno sono le modifiche da apportare allo statuto dell'associazione, così come richiesto dalla nota RAS. La presidente, dopo aver letto le modifiche apportate, pone a votazione dei presenti le modifiche.

L'assemblea approva all'unanimità anche il terzo e ultimo punto all'ordine del giorno. Pertanto si allega al presente verbale lo statuto aggiornato.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. STIR B...", is written over a horizontal line.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. M. P...", is written over a horizontal line.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione di volontariato animalista, ai sensi della legge n. 266/1991 denominata “CON FIDO IN TE OGILASTRA Onlus Organizzazione di Volontariato” organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, in breve denominata “CON FIDO IN TE OGILASTRA Onlus ODV”.

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Lanusei alla Via Repubblica n. 89. La sua durata è indeterminata.

TITOLO II

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITA'

ART. 3 – SCOPO

L'associazione è libera, apartitica e apolitica, non ha lo scopo di lucro e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

In particolare l'associazione eserciterà come attività ai sensi del D.lgs 117/2017 articolo 5 lettera e: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Quanto appena descritto sarà portato a termine con l'apporto prevalente di volontari per

lo svolgimento a favore di terzi delle attività sopra citate.

ART. 4 – ATTIVITA'

L'associazione si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura nel rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

L'associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari degli animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

L'associazione inoltre, nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale, potrà sostenere la pratica della Pet-therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli, come minori, portatori di handicap e anziani.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Tutte le ulteriori attività, di seguito riportate, rispetto all'articolo 5 lettera e del D.lgs. n. 117/2017 saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività generali così come disciplinato dall'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.

In particolare, l'associazione si propone di realizzare le iniziative ed i programmi rientranti nella:

- a) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- b) intervenire concretamente contro il randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere,

assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzia di buon trattamento)

c) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;

d) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;

e) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc;

f) organizzare raccolte di cibo o altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;

g) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;

h) eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc;

elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute genesi e benessere umani, con l'aiuto ed il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esistente sia del partner umano sia nel partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc.);

l) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie.

ART. 5 – ULTERIORI ATTIVITA'

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare il locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

ART. 6 – GLI ASSOCIATI

All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano la finalità e ne approvino lo statuto.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il volontario è socio o associato tramite la quale svolge la propria attività volontaria ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.lgs 117/2017.

ART. 7 – LE CATEGORIE DI ASSOCIATI

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal comitato di gestione.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa.

ART. 8 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

L'associato deve:

- mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte le categorie di associati;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

ART. 9 – GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 10 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci che non partecipano all'amministrazione dell'associazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali obbligatori ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. La consultazione potrà avvenire nella sede sociale.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

I soci dell'associazione saranno coperti da polizza assicurativa per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, così come disciplinato dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017.

TITOLO IV

COSTITUZIONE – VARIAZIONE – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

ASSOCIATIVO

ART. 12 – AMMISSIONE

Le persone fisiche le quali desiderino essere ammesse all'associazione deve farne domanda scritta al comitato di gestione. Con tale domanda il richiedente dichiara di

condividere le finalità che l'associazione si propone, e si impegna ad osservare statuto e regolamenti. Il comitato di gestione provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione il comitato di gestione comunicherà all'interessato – via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro degli associati – il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera; consentendo al soggetto di ricorrere all'assemblea o ad altro organo preposto contro il diniego. Ai sensi dell'art. 21 del codice del terzo settore l'ammissione dei nuovi associati non avverrà seguendo criteri discriminatori.

ART. 13 – COSTITUZIONE RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del comitato di gestione all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

ART. 14 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.

Essa comporta per l'associato, maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

ART. 15 - SOSPENSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento, e le disposizioni emanate dal comitato di gestione nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile di infrazioni disciplinati o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il comitato di gestione sanziona con l'espulsione

dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

ART. 16 – MAGGIORANZE PER LE DELIBERE

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il comitato di gestione delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento.

ART. 17 – RECESSO

L'associato può in qualsiasi momento notificare al comitato di gestione la propria volontà di recesso dell'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il comitato di gestione riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati
2. il comitato di gestione, al cui interno viene eletto il presidente

E' organo straordinario dell'associazione il commissario straordinario.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 del D.lgs 117/2017 gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Tutti gli organi sociali svolgono la loro prestazione gratuitamente secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 34 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO VI

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 19 – ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinata o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal comitato di gestione almeno due volte all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 31 marzo) e preventivo (entro il 30 ottobre).

ART. 20 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina del comitato di gestione, del presidente;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, nonché le relative modificazioni.

La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e comunque prevista affissione dell'avviso di convocazione presso al sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato al meno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora il comitato di gestione non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal collegio dei revisori; l'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata

almeno 1/3 degli associati, o il collegio dei revisori dei conti.

ART. 21 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie; le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione; la nomina del commissario straordinario.

ART. 22 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari con il pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di quindici voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

ART. 23 – MAGGIORANZE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati iscritti al libro degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE

ART. 24 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal vice-presidente. Il solo intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 25 – COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal comitato di gestione, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il comitato di gestione per la ratifica del suo operato.

ART. 26 – ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente presiede l'assemblea e il comitato di gestione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 27 – DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vice presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

TITOLO VIII

IL COMITATO DI GESTIONE

ART. 28 – COMITATO DI GESTIONE

L'associazione è amministrata da un comitato di gestione, scelto tra i membri associati,

composta da non meno di 4 componenti e non più di 9; eletto dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero. Dura in carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 29 – I POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al comitato di gestione sono devoluti i più ampi poteri di gestione dell'associazione senza alcuna distinzione né limitato per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla radiazione dell'associato per morosità, alla fissazione della quota associativa annuale, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione. Oltre ad eleggere nel suo ambito il presidente e il vice presidente, il comitato di gestione nomina un segretario ed un tesoriere.

Il comitato di gestione può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del comitato di gestione hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

ART. 30 – RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di gestione si riunisce ad iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 7 negli altri casi. Alle riunioni del comitato potranno essere invitati tecnici ed esperti.

Le adunanze saranno valide con l'intervento personale di almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la

votazione sia esito di parità, decide il presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del comitato di gestione si tengano per teleconferenza – in fonia e video – a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi segretario della riunione, once consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 31 – DIMISSIONI DA MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal comitato. Le dimissioni da membro del comitato di gestione sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta normalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del consiglio. Dalla nomina a membro del comitato di gestione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 32 – NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel caso di dimissioni del comitato di gestione, l'assemblea straordinaria elegge il nuovo comitato o nomina il commissario straordinario. Il comitato dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

TITOLO IX

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ART. 33 – COMMISSARIO STRAORDINARIO

Qualora non sia possibile nominare un nuovo comitato di gestione o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal collegio dei sindaci revisori, l'assemblea straordinaria

può nominare un commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario straordinario convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo comitato di gestione.

TITOLO X

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 34 – ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle entrate: versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; i redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Inoltre, l'associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso istituto/i di credito stabilito/i dal comitato di gestione.

È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per le attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

predispone il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea entro il 30 ottobre. I bilanci devono restare depositati presso al sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO XIII

AVANZI DI GESTIONE

ART. 39 – AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 40 – IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO XIV

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 41 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un commissario straordinario che devolgerà l'intero patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, così come richiesto dall'art. 9 del decreto 117/2017.